

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Delibera n° 1994/19064/13273 (Consiglio) del 05/12/94

ART.1 - COSTITUZIONE E SEDE

1) La Consulta Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato è un organismo democratico di partecipazione delle organizzazioni del volontariato che, nel rispetto della legislazione vigente, si riconoscono nel valore della solidarietà e nella promozione di attività socialmente utili e operano nei seguenti ambiti:

- a) socio-assistenziale;
- b) sanitario;
- c) tutela e promozione dei diritti;
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
- e) attività educative;
- f) attività culturali;
- g) tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- h) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative;
- i) protezione civile.

2) La Provincia di Reggio Emilia, mediante il proprio Servizio Politiche Sociali e Culturali, presso il quale la Consulta ha sede, garantisce l'attività di segreteria e di supporto organizzativo, nonché la custodia degli atti della Consulta e l'elenco delle organizzazioni.

ART. 2 - SCOPI

- 1) Gli scopi della Consulta Provinciale sono:
- a) favorire lo sviluppo della cultura della solidarietà e la integrazione degli interventi tra gli Enti Pubblici e le organizzazioni private che operano con finalità sociali allo scopo di perseguire la promozione di attività socialmente utili con particolare riferimento alla rimozione del disagio e della emarginazione nelle sue molteplici manifestazioni;
 - b) favorire le organizzazioni del volontariato nella reciproca conoscenza e nel confronto delle proprie esperienze;

c) seguire e favorire l'attuazione delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia.

ART. 3 - ADERENTI

1) La Consulta è costituita da tutte le organizzazioni, opranti nell'ambito del territorio provinciale, che risultano iscritte al Registro Regionale del Volontariato.

2) Fanno parte della Consulta anche le organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro Regionale del Volontariato, purchè esse risultino registrate nell'apposito elenco tenuto dalla Provincia secondo quanto previsto dall'art.8, 2° comma dello Statuto Provinciale.

3) Le organizzazioni che, pur essendo state invitate, intendono non aderire alla Consulta, devono darne esplicita comunicazione al Presidente della Provincia.

4) Le organizzazioni di volontariato partecipano alla Consulta tramite il Presidente o il responsabile designato; costoro possono delegare anche permanentemente altro componente dell'organizzazione a partecipare alla Consulta; la delega rimane valida sino alla revoca da parte del Presidente o responsabile dell'organizzazione.

ART. 4 - PRESIDENZA E NORME DI FUNZIONAMENTO

1) La Consulta Provinciale è presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato.

2) Sono componenti di diritto della Consulta Provinciale gli Assessori Provinciali competenti negli ambiti indicati all'art.1, comma 1.

3) La partecipazione alla Consulta e tutti gli incarichi ad essa connessi sono a carattere volontario e gratuito.

4) La Consulta è convocata dal Presidente; qualora ne facciano richiesta almeno 10 dei componenti, il Presidente dovrà convocare la Consulta entro 15 giorni dalla data della richiesta.

5) All'interno della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro inerenti gli ambiti indicati all'art.1, comma 1; un segretario interno, all'uopo designato, dovrà redigere il verbale dei lavori di gruppo.